

RIFORMA FISCALE, CRISI DI IMPRESA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE: NUOVE OPPORTUNITÀ E SFIDE

Avv. Giorgia Camerata - Camera Avvocati Tributaristi Marche

La **Legge 111/2023, "Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale"**, rappresenta un cambiamento significativo nell'approccio fiscale italiano, anche nel contesto della **crisi d'impresa**.

Parallelamente, l'**Intelligenza Artificiale (IA)** sta emergendo come una delle forze principali nel trasformare non solo l'economia globale, ma anche i settori tributario e gestionale, con un impatto crescente sulle modalità di risanamento delle imprese in difficoltà.

Con questo intervento cercherò di analizzare come la riforma fiscale interagisca con il contesto della crisi d'impresa e quali siano le potenzialità, ma anche le sfide, legate all'integrazione dell'IA in questi ambiti.

L'art. 9 della Legge Delega introduce una serie di principi e criteri specifici, che il legislatore delegato dovrà rispettare nell'ambito degli istituti disciplinati dal CCII, con riguardo a: regime di tassazione, adempimenti IVA, sopravvenienze attive, perdite sui crediti, rimborso e cessione dei crediti d'imposta. Prevede inoltre l'obbligo di notifica degli atti impositivi sia agli organi giudiziari, sia all'impresa debitrice. Introduce la possibilità di accordi per il pagamento parziale o dilazionato dei tributi, anche locali, nell'ambito della composizione negoziale della crisi.

L'art. 17 della Legge Delega introduce una serie di principi e criteri direttivi, in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo, promuovendo un sistema più efficiente, trasparente e orientato alla collaborazione tra fisco e contribuenti e potenziando il regime dell'adempimento collaborativo e i relativi aspetti premiali.

Da questa prima veloce disamina, vediamo che la riforma fiscale interseca la disciplina della crisi d'impresa in 3 macroaree:

- **Tassazione del reddito e adempimenti contabili** delle imprese che accedono alle procedure del CCII
- **Composizione negoziata della crisi**
- **Prevenzione della crisi (e Adempimento collaborativo)**

1. Tassazione del reddito e adempimenti contabili

Come detto, la Riforma Fiscale impone al legislatore delegato di:

prevedere un **regime di tassazione differenziata** per le imprese in crisi o insolvenza a seconda che accedano a istituti liquidatori o di risanamento;

estendere le disposizioni relative **agli adempimenti IVA**, previsti per la liquidazione giudiziale, agli istituti liquidatori, al concordato preventivo e all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese;

estendere a tutti gli istituti disciplinati dal CCII l'**art. 88 comma 4-ter Tuir** in tema di **sopravvenienze attive**, derivanti dalla riduzione dei debiti del debitore sottoposto a tali istituti;

estendere a tutti gli istituti disciplinati dal CCII l'**art. 101 comma 5 Tuir** in tema di **perdite sui crediti**, nel caso di debitore sottoposto a tali istituti;

prevedere norme che disciplinino gli effetti derivanti dall'accesso delle imprese a uno dei predetti istituti relativamente a **rimborso e cessione dei crediti d'imposta** maturati nel corso delle procedure di crisi d'impresa.

Si deduce facilmente, che la messa in pratica di tali principi è condizionata innanzitutto dalla precisa definizione degli istituti coinvolti (si veda sul punto, per un maggior approfondimento, *“La fiscalità delle procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14 del 12/01/2019. Esame dell’art. 9 L. n. 111/2023. Delega al governo per la riforma fiscale”* di Giuliano Buffelli, Dottore Commercialista in Bergamo -9 Aprile 2024- rivista Dirittodellacrisi.it).

La Legge Delega, infatti, contiene una generica distinzione tra istituti liquidatori e istituti di risanamento, che, letta alla luce della sua relazione illustrativa, solleva difficoltà pratiche significative.

Nella relazione illustrativa alla delega, si specifica, infatti, che: *“L’individuazione, a fini fiscali, della natura liquidatoria di una procedura va operata non sulla base della qualificazione di quest’ultima, desumibile dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, ma in funzione del fatto che da essa derivi l’estinzione dell’impresa debitrice”*.

La distinzione, tra istituti che portano all’estinzione dell’impresa e istituti che mirano al recupero della stessa, non trova sempre agevole concretizzazione nell’ambito delle procedure previste dal CCII, soprattutto in relazione a quelle che, a seconda del loro sviluppo nel singolo caso concreto, possono assumere carattere liquidatorio o di risanamento.

Si pensi, ad esempio, al concordato nella liquidazione giudiziale, di cui all’art. 240 CCII, la cui proposta può prevedere *“la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma”*, anche con il trasferimento dell’azienda a terzi, per dirne una. E’ evidente qui la presenza di una finalità di risanamento nell’ambito di una procedura, quale è la liquidazione giudiziale, che è per eccellenza una procedura tendente all’estinzione della impresa.

Solo per fare un esempio, di quanto la corretta classificazione del singolo istituto, come liquidatorio o di risanamento, impatti concretamente sulla contabilità e fiscalità della procedura, pensiamo alle modalità di determinazione del reddito. Sul punto, infatti, si prevede che per le imprese che ricorrono agli istituti liquidatori del CCII, il reddito si determina sulla base del metodo del residuo conseguito in un unico periodo (ossia il periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della procedura, che viene considerato unico, indipendentemente dalla sua durata) ed è costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il valore fiscale del patrimonio netto dell’impresa all’inizio del procedimento. Per le imprese che accedono agli istituti di risanamento, invece, il reddito si determina secondo le regole ordinarie.

L’auspicio è che il legislatore delegato fornisca chiarimenti sulla nozione di istituto liquidatorio e su quella di istituto di risanamento, al fine di allineare le normative fiscali alle previsioni del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, evitare dubbi interpretativi e garantire una maggiore efficienza del sistema.

Infine, una nota di merito alla Legge Delega, per aver previsto l’onere a carico del legislatore delegato di introdurre l’obbligo di notificare gli atti impositivi sia agli organi giudiziari, sia all’impresa debitrice; previsione rilevante nell’ottica di consentire la piena attuazione del diritto di difesa.

2 Composizione Negoziata della Crisi

La Riforma Fiscale impone al legislatore delegato il compito di prevedere la possibilità, in sede di composizione negoziata della crisi, di addivenire alla c.d. transazione fiscale di tutti i tributi, compresi quelli locali.

La **transazione fiscale** rappresenta una sorta di "piano di risanamento fiscale" che permette alle imprese di ridurre il carico fiscale e/o ottenere una dilazione del pagamento delle imposte dovute. Ciò è funzionale ad evitare il fallimento.

L'istituto della transazione fiscale era già previsto dalla vecchia legge fallimentare (art 182 ter) e successivamente dal CCII nell'ambito degli accordi di ristrutturazione (art. 63 CCII) e del concordato preventivo (art. 88 CCII).

Il Correttivo Ter al CCII, in applicazione della Legge Delega, ha introdotto tale possibilità anche in sede di composizione negoziata della crisi (art. 23, comma 2 bis e 2 ter, CCII), prevedendo che "l'accordo transattivo" possa essere raggiunto sia nel corso delle trattative funzionali alla composizione negoziale della crisi, sia all'esito della stessa.

Essendo disciplinato nell'ambito della CNC, l'istituto della transazione fiscale può essere utilizzato dagli imprenditori che possono accedere a tale procedura e quindi gli imprenditori commerciali e agricoli **in stato di crisi o di insolvenza** o che si trovano **anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario**, che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa (art. 12 CCII). L'importanza di questo strumento e le sue potenziali applicazioni sono quindi notevoli.

I debiti suscettibili di transazione fiscale, ai sensi dell'art 23 CCII, sono i tributi amministrati dalle Agenzie Fiscali e dall'Agenzia delle Dogane, ad esclusione di quelli costituenti risorse proprie dell'Unione Europea (ma è falcidiabile l'IVA, secondo la relazione illustrativa al Correttivo Ter al CCII, nonché in ossequio alla decisione UE-Euratom 2020/2053 del Consiglio UE 14/12/2020, che considera l'Iva risorsa UE solo per lo 0,30%).

Non sono contemplati i tributi locali e i contributi previdenziali e assicurativi.

Il Correttivo Ter al CCII, quindi, ha dato solo parziale attuazione alla delega di cui al predetto art. 9 della L. 111/2023.

Da qui dubbi interpretativi e incongruenze pratiche, di cui la giurisprudenza ha già iniziato a dar conto.

Al riguardo va segnalata la recentissima delibera n. 256 del 24 dicembre 2024, con la quale la Corte dei Conti- Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia ha esaminato il caso del Comune di Castelluccio, destinatario di una proposta di accordo di composizione negoziata della crisi con previsione di riduzione del debito IMU, da parte di due imprese. La Corte, ribadendo il principio dell'indisponibilità della pretesa tributaria ed evidenziando che la transazione fiscale, in quanto eccezione a tale regola, non può essere estesa in via analogica, ha affermato che *"in sede di composizione negoziata della crisi d'impresa, il Comune non può aderire ad un accordo transattivo dei crediti tributari auto-amministrati, in quanto, allo stato, escluso dalla normativa vigente"*.

In modo del tutto condivisibile, la stessa Corte ha, tuttavia, evidenziato i dubbi e le contraddizioni di fatto, anche con gli altri istituti del CCII, che il sistema produce, rimarcando come sia *"avvertita l'urgenza di un intervento del legislatore che, oltre a sanare i difetti di coordinamento testé enunciati, superi anche le oggettive contraddizioni intrinseche di un sistema che continua ad escludere i tributi locali dal perimetro della transazione fiscale, a dispetto delle istanze legislative del c.d. federalismo fiscale, della moltiplicazione dei moduli dispositivi della pretesa erariale, degli strumenti deflattivi del contenzioso, dell'esigenza di salvaguardia della continuità aziendale e degli stessi equilibri di bilancio degli enti pubblici creditori"*.

Auspichiamo che il legislatore delegato torni ad intervenire per sanare queste incongruenze.

3 Prevenzione della crisi (e Adempimento collaborativo)

La Riforma Fiscale ha previsto il potenziamento dell'adempimento collaborativo, al fine di favorire un rafforzamento del dialogo tra imprese e fisco, rendendolo più efficace.

Questo dialogo rafforzato, unito alla semplificazione degli adempimenti fiscali, può contribuire a prevenire situazioni di crisi, consentendo di identificare tempestivamente eventuali criticità finanziarie e di raggiungere soluzioni condivise.

In particolare, per quanto qui ci interessa, la Legge Delega e i successivi decreti legislativi n. 221/2023 e n. 108/2024 (che in attuazione della delega, recano disposizioni in materia di adempimento collaborativo e introducono alcune modifiche al decreto legislativo d. lgs. n.128/2015, che regola tale istituto), incentivano le imprese a dotarsi di un **efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali**, anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati, **inserito nel contesto del sistema integrato di governo aziendale e di controllo interno**. Tale sistema deve poi essere certificato, da parte di professionisti indipendenti, già in possesso di una specifica professionalità, iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed è condizione essenziale per l'ingresso nel regime di adempimento collaborativo.

L'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 10.01.2025 ha poi pubblicato le linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, specificando che: *"Il Tax Control Framework o TCF può essere definito come l'insieme di strumenti, strutture organizzative, norme e regole aziendali volti a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi fiscali, una conduzione dell'impresa tale da minimizzare il rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria, ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento"*.

La c.d. compliance fiscale, evidentemente, è uno degli ambiti in cui si esplica quell'onere di corretta governance che il legislatore sta cercando di "imporre" alle imprese già dal 2001, con il famoso decreto legislativo 231.

E si inserisce perfettamente anche nel quadro degli obblighi di governance, stabiliti dal CCII che onera l'imprenditore di organizzarsi al fine di poter rilevare tempestivamente i segnali di crisi, con lo scopo di garantire la continuità aziendale (art. 3 CCII e art 2086 c.c.).

L'art. 3 CCII, infatti, specifica che tale organizzazione deve consentire (tra l'altro) di:

- a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario;
- b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi.

Una nota positiva per tutti noi qui presenti è la previsione della necessità che il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, sia **certificato** da parte di professionisti indipendenti, iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Secondo un recente articolo su ItaliaOggi, il lavoro per gli Studi Legali è destinato a crescere. *"Lo segnalano i dipartimenti restructuring di molte law firm, impegnati al fianco delle pmi. Che anche nel 2025 si aspettano molto lavoro sia sul fronte della composizione negoziata della crisi, sia per definire gli adeguati assetti organizzativi per prevenire la sofferenza dell'azienda"* sia, aggiungo io, per definire modelli di compliance

fiscale (Crisi d'impresa, con la riforma cresce il lavoro degli studi legali - Pagine a cura di Alberto Grifone 22/12/2024).

Notevoli sono le opportunità che la Riforma fiscale presenta per le imprese, ma altrettanto rilevanti sono le sfide, che soprattutto le piccole e medie imprese si trovano ad affrontare: complessità di attuazione e interpretazione delle norme, mancanza di risorse e/o competenze per gestire la digitalizzazione delle procedure fiscali, ad esempio.

E qui entra in gioco il potenziale dell'**Intelligenza Artificiale**.

La Riforma Fiscale prevede un importante utilizzo dell'**IA**, in particolare in tema di processi di accertamento e analisi dei dati. In materia sono già intervenuti alcuni decreti attuativi ed è stata stipulata da ADE, ADER e MEF, una convenzione con la quale si individuano le strategie e gli obiettivi che dovranno essere perseguiti nel triennio 2023-2025. Con tale convenzione, ADE, per quanto qui ci interessa, si è impegnata ad adottare soluzioni tecniche e organizzative, per attuare le misure contenute in ambiti strategici, come la cooperative compliance.

Lo scorso 20 marzo il disegno di legge sull'intelligenza artificiale è stato approvato in Senato ed è ora al vaglio della Camera.

La strada è tracciata in modo piuttosto chiaro e altrettanto chiare sono sia le chance, sia le preoccupazioni, che ne derivano.

Quanto alle opportunità, le applicazioni più rilevanti dell'IA nel contesto fiscale e della crisi d'impresa includono:

- **Accertamento e analisi dei dati:** In un contesto di crisi, l'IA può assistere le autorità fiscali, ma anche le imprese e i consulenti, nell'individuazione rapida delle irregolarità, permettendo un intervento tempestivo.
- **Predizione delle crisi aziendali:** L'uso di tecnologie predittive tramite IA può contribuire a identificare le aziende a rischio di insolvenza, fornendo alle autorità fiscali e agli stessi imprenditori, gli strumenti necessari per analizzare lo stato di salute finanziaria dell'azienda.
- **Migliore allocazione delle risorse:** Le PMI possono beneficiare della possibilità di automatizzare i processi contabili e fiscali, riducendo i costi e aumentando la trasparenza nella gestione finanziaria.
- **Efficienza nelle decisioni:** L'IA può aiutare le imprese e le autorità fiscali a prendere decisioni più rapide e basate su dati concreti. Il fattore tempo è particolarmente importante nelle situazioni di crisi.
- **Personalizzazione della strategia fiscale:** Le tecniche di IA possono essere utilizzate per creare piani fiscali personalizzati per le imprese in difficoltà, aumentando le probabilità di successo nella gestione della crisi.

Quanto alle perplessità, queste sono legate ai rischi che la prevista introduzione dell'IA comporta, tra cui:

- **Rischi legati alla privacy e alla protezione dei dati:** L'utilizzo massivo dei dati aziendali per il funzionamento degli algoritmi può esporre le informazioni sensibili a vulnerabilità.
- **Rischi legati all'affidabilità degli algoritmi:** Le previsioni basate sull'IA potrebbero non essere sempre accurate e potrebbero portare a errori (tanto dal lato Amministrazione Finanziaria, quanto dal lato azienda) che, in una fase di crisi, potrebbero aggravare ulteriormente la situazione.

Per questo è necessario che il lavoro dell'Intelligenza Artificiale sia sempre supportato e controllato dall'Intelligenza Umana.

Lo stesso art. 14 del disegno di legge delega sull'utilizzo dell'IA, avverte che l'uso dell'IA nella pubblica amministrazione deve avvenire *“nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona, che resta l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l'intelligenza artificiale”*.

A questo punto rimane un'ultima riflessione, anzi una domanda: saremo in grado di mantenere la barra dritta e il pensiero critico o ci lasceremo irretire dalla seducente promessa di comodità, velocità, efficienza e risparmio di energie che l'IA ci propone?